

## CARNE.....vale dalla bistecca di cavall...o a quella di cavall...etta

Non so se sarà un vero Carnevale, nel senso preciso della parola (carne addio) ma certo non c'è da sorridere. La storia pura è semplice è che lo IARC (Agenzia for Research on Cancer) di Lione, per conto del OMS (Organizzazione Mondiale di Sanità), stabilisce, in soldoni, quali alimenti siano cancerogeni e quali no, decretando: le carni rosse, soprattutto quelle lavorate, sono cancerogene.

Ora, dopo il rimbalzo mediatico degli organi di stampa, diventa difficile rimettere le cose nel giusto posto. Figuriamoci, tra chi professa l'alimentazione vegetariana come

uno stile di vita o quella vegana/ biologica come una religione, per non parlare della maggiore sensibilità dell'opinione pubblica, nei confronti degli animali (che da essere senzienti stanno diventando esseri coscienti...) il passo per arrivare a vietare gli allevamenti zootecnici è veramente breve. Recentemente ci hanno provato con la scusa che i ruminanti producono metano e creano danni all'atmosfera.... (vedi Marche Agricole di settembre).

Ma il danno peggiore, forse, è stato prodotto da molti dei commenti di coloro o che volevano smentire la notizia (in fin di bene) o che



### SOMMARIO

#### APERTURA

- Carne...vale **pag.1-2**

#### ECONOMICO

- Registro trattamenti fitosanitari **pag. 3-4**

- Prodotti fitosanitari: scadenze **pag. 5-6**

#### FISCALE

- Commercio elettronico **pag.7**

- Mediazione obbligatoria **pag.8**

#### SICUREZZA SUL LAVORO

- Salute e sicurezza sul lavoro **pag.9-12**

[www.anconaconfagricoltura.it](http://www.anconaconfagricoltura.it)

[www.confagricoltura.it](http://www.confagricoltura.it)

#### Dir. Resp. Alessandro Alessandrini

- Viale Trieste, 24 - Jesi
- Ideazione grafica e impaginazione: Soc. Coop. Sociale ERAORA, Osimo
- Stampa: Soc. Coop. Sociale ERAORA, Osimo
- Notiziario edito dall'U.P.A. di Ancona
- Poste Italiane S.p.A. Spedizione in abbonamento postale -70% - Aut. GIPA/C/AN/03/2013
- Aut. Trib. Ancona n° 37/1949-1952
- Registro Nazionale della Stampa n. p. 8351



facevano dei distinguo, magari, con la solita balla del km zero e degli allevamenti intensivi, (quando forse è esattamente il contrario), poiché come diceva Andreotti: "...una notizia smentita è una notizia data due volte..."

In effetti tra i pochissimi commenti degni di rilievo va sottolineato quello del farmacologo prof. Silvio Garattini che sul Messaggero, sostanzialmente, scrive che non è la carne, in quanto tale, a produrre effetti negativi, ma eventualmente, il suo uso eccessivo, o come viene lavorata/cotta. Come pure sottolinea che gli studi divulgati si riferiscono a periodi dove le lavorazioni e le conservazioni delle derrate alimentari sono ora superati dalle nuove tecnologie. Inoltre, il tutto va riportato nella giusta proporzione in quanto non è possibile fare, ad esempio, un parallelo con il danno del fumo altrimenti "...sarebbe, perciò, ridicolo che un incallito fumatore smettesse di mangiare il salame o la mortadella ... e ignorasse il rischio molto più alto del tumore del polmone".

Per non parlare del rischio degli incidenti mortali dovuti alla guida dell'automobile, ecc. ecc.

Un giusto ritorno, quindi, alla dieta mediterranea con carne, frutta e verdura sarebbe il modo migliore da seguire per una alimentazione corretta.

In tutto questo, però, una bella notizia: finalmente possiamo nutrirci di insetti!

Eravamo in ansia che, da Strasburgo, la plenaria del Parlamento Europeo, approvasse l'accordo con il Consiglio per semplificare le procedure che autorizzasse i nuovi alimenti, novel food, come i cibi prodotti in laboratorio e i nano-materiali (termine elegante per indicare gli insetti ed altro..), sempre che, un'altra Agenzia europea (ma quante sono?) per la sicurezza alimentare, dia il via libera.

A questo punto diventa veramente difficile raccapezzarci: da una parte si è contro gli OGM dall'altra favorevoli alla produzione di alimenti derivati da colture cellulari e tessuti; da una parte si è contro la pecora Dolly dall'altra si è a favore della ricerca genetica sull'uomo al fine di evitare malattie; da una parte si stabilisce per decreto la dimensione dei piselli e la lunghezza minima delle zucchine comunitarie dall'altra importiamo

olio d'oliva extra comunitario senza assoggettarlo alle nostre regole sanitarie e comunitarie; un bailamme!

L'Italia come Paese fondatore la Comunità Economica, dovrebbe dire, con forza, basta imponendo che si riparti dal Trattato di Roma stesso, come più volte ribadito, in modo da rimettere in ordine la scala dei valori e delle priorità che passi dall'incremento della produzione agricola attraverso il progresso tecnico assicurando uno sviluppo razionale della produzione stessa, assicurando, al medesimo tempo, sia un tenore di vita equo agli agricoltori, sia una sicurezza degli approvvigionamenti con giusti prezzi per i consumatori. Se non faremo questo la deriva dell'instabilità dei prezzi sarà sempre più evidente, la CE non avrà più significato, e non saremo più in grado di garantire derrate alimentare sicure a prezzi adeguati a meno che non ci accontenteremo di "fumarci il fieno del cavallo dopo aver mangiato delle crocchette di cavalletta..."

*Alessandro Alessandrini*

## **Marche Agricole on line**

Si comunica che dal mese di gennaio 2016 mensile Marche Agricole verrà inviato per e.mail, ed il mese successivo pubblicato sul sito già attivo [www.anconaconfagricoltura.it](http://www.anconaconfagricoltura.it).

Gli associati che, al contrario volessero continuare a ricevere il periodico per posta, oltre ad essere in regola con le quote associative, dovranno farne espressa richiesta agli uffici dell'Unione Provinciale Agricoltori di Ancona.

# REGISTRO DEI TRATTAMENTI FITOSANITARI

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari valgono gli impegni previsti dal D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 ed in particolare quelli previsti dalla Circolare del MiPAF del 30 ottobre 2002, in applicazione dell'art. 42 del D.P.R. citato. Gli impegni si differenziano in relazione alla classificazione tossicologica dei prodotti utilizzati. In relazione a quanto sopraindicato, le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

## Obblighi validi per tutte le aziende agricole:

- disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna);
- rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
- presenza dei dispositivi di protezione individuale previsti;
- presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente;
- documentazione d'acquisto costituita da:
  - fatture o documenti equivalenti intestati all'azienda od al suo titolare che contengano le informazioni relative al tipo di prodotto acquistato e la sua quantità (N.B.: lo scontrino senza indicazione del prodotto acquistato, quantità, riferimenti aziendali non è sufficiente);
  - nel caso di ricorso a

contoterzisti (all. 4 circolare ministeriale 30.10.2002 n. 32469);

- disporre e conservare le fatture d'acquisto dei prodotti.

## Di seguito sono riportati i dati che il registro deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;

Le registrazioni debbono essere effettuate entro 30 giorni dall'effettuazione del trattamento o concimazione (sia organica che minerale).

## Avvertenze nella conservazione/compilazione del Registro dei Trattamenti (RdT):

- Il Registro non necessita una vidimazione;
- **Deve essere conservato per almeno tre anni** dopo l'anno di riferimento e reso disponibile a tutti gli organi di controllo preposti, unitamente alla copie delle fatture d'acquisto dei prodotti fitosanitari;
- Può essere compilato anche dall'utilizzatore dei prodotti fitosanitari diverso dal titolare dell'azienda; in questo caso il titolare deve sottoscriverlo al termine dell'anno solare;
- Gli utilizzatori di prodotti fitosanitari possono avvalersi, per la compilazione dell'RdT, dei CAA, previa notifica alla ASL di competenza;
- Può essere compilato e sottoscritto anche da persona diversa dal titolare dell'azienda, qualora l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincida con il titolare dell'azienda e nemmeno con l'acquirente dei prodotti stessi, in questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, una specifica delega scritta da parte del titolare;
- **Nel caso in cui i trattamenti**



siano realizzati da contoterzisti, il registro dei trattamenti deve essere compilato dal titolare dell'azienda allegando l'apposito modulo rilasciato dal contoterzista per ogni singolo trattamento; in alternativa il contoterzista potrà annotare i singoli trattamenti direttamente sul registro dell'azienda controfirmando ogni intervento fitosanitario effettuato;

- Nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci il RdT può essere conservato presso la

sede sociale dell'associazione e deve essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci;

- L'RdT deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate.

Per le zone vulnerabili dai nitrati (ZVN) di cui al DDPF\_TAM n. 10 del 10/09/2003, ai fini del rispetto degli obblighi per la condizionalità è necessario inserire nel registro dei trattamenti anche le fertilizzazioni azotate.

**Il registro deve essere aggiornato entro trenta giorni dall'esecuzione di ogni trattamento.**

**Maggiori informazioni presso gli Uffici dell'Unione Provinciale Agricoltori di Ancona.**

**E' disponibile il servizio di tenuta/compilazione Registro dei Trattamenti Fitosanitari.**



Recentemente l'Unione Provinciale Agricoltori di Ancona ha stipulato una convenzione, a condizioni molto convenienti per i propri associati, con lo Studio Geologico del Dott. Andrea Dignani. Maggiore informazioni presso i nostri uffici.

# Prodotti fitosanitari: prossime scadenze

Si ritiene utile riepilogare le prossime scadenze introdotte dalla normativa vigente (D. lgs. 150/2012 e D.M. 22 gennaio 2014) ed i soggetti coinvolti (vedi tabella seguente), con particolare riferimento alla data del 26 novembre 2015, in cui entrerà in vigore l'obbligatorietà del certificato di abilitazione all'acquisto ed all'utilizzo per tutti gli utilizzatori professionali secondo alcune nuove regole.

Fermo restando che le autorizzazioni rilasciate con i sistemi previgenti a quelli indicati dal d.lgs. 150/12 e dal PAN rimangono valide anche dopo il 26 novembre 2015 e fino alla naturale data di scadenza (cinque anni dal rilascio).

Si ricorda che le principali novità per gli utilizzatori sono le seguenti:

- l'obbligo riguarda sia l'acquisto che l'impiego dei prodotti fitosanitari;
- l'obbligo si applica a tutti i prodotti fitosanitari (attualmente è diretto solo ai prodotti classificati molto tossici, tossici e nocivi);
- è stabilita la durata minima dei corsi (20 ore il corso base e 12 ore l'aggiornamento) nonché sono indicate le modalità di svolgimento

(in aula o in modalità fad/e-learning, con un numero di ore minimo di frequenza, ecc.); l'attività formativa può essere basata anche su un sistema di crediti formativi;

- criteri più restrittivi per quanto riguarda le esenzioni (i soggetti in possesso di diploma di istruzione superiore di durata quinquennale o di laurea, anche triennale, nelle discipline agrarie e forestali, biologiche, naturali, ambientali, chimiche, farmaceutiche, mediche e veterinarie, seppur esentati dal corso base, sono tenuti a superare l'esame di abilitazione ed a frequentare i corsi di aggiornamento).

Sempre a decorrere dal 26 novembre 2015, il certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari costituisce un requisito obbligatorio per la distribuzione sul mercato (all'ingrosso o al dettaglio) di tutti i prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori professionali. Per i prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali il venditore è tenuto a fornire informazioni sui rischi per la salute umana e per l'ambiente connessi al loro uso.

Si evidenzia, su quest'ultimo aspetto, che secondo quanto disposto

dall'articolo 10, comma 4, del citato decreto legislativo, il Ministero della salute, d'intesa con il Mipaaf e con il Ministero dell'ambiente, avrebbe dovuto adottare entro il 26 novembre 2013 specifiche disposizioni per l'individuazione dei prodotti fitosanitari destinati ad utilizzatori non professionali.

Tale criticità rischia di generare notevoli problemi nell'applicazione della normativa sull'uso sostenibile degli agrofarmaci ed è stata segnalata da Agrinsieme ai ministeri competenti con lettera del 5 giugno u.s..

Il decreto interministeriale sancirà i criteri aggiuntivi di sicurezza per la salute e ambientale che dovranno avere gli agrofarmaci per poter essere utilizzati da personale senza preparazione specifica e consentirà il superamento del vecchio sistema basato sulla classificazione tossicologica, evitando che gli utilizzatori non professionali vengano esposti a sostanze che possano metterne a repentaglio la salute (questo vale comunque anche per gli utilizzatori professionali) o che comportamenti maldestri possano involontariamente provocare criticità ambientali.

Scadenza	Cosa	Articolo	Cosa dice la norma	Chi è coinvolto	Successive scadenze
26/11/15	Certificato di abilitazione alla vendita e certificato di abilitazione all'attività di consulente	Art. 8 comma 1	A decorrere dal 26/11/15, chiunque intenda svolgere un'attività di vendita di prodotti fitosanitari o di consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti deve essere in possesso di uno specifico certificato di abilitazione.	Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano + tutti i distributori + tutti i consulenti	rinnovo ogni 5 anni
26/11/15	Certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo	Art. 9 comma 1	A decorrere dal 26/11/15, l'utilizzatore professionale che acquista per l'impiego diretto, per sé o per conto terzi, prodotti fitosanitari e coadiuvanti deve essere in possesso di uno specifico certificato di abilitazione.	Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano + tutti gli agricoltori + tutti i contoterzisti	rinnovo ogni 5 anni
26/11/15	Prescrizioni per la vendita dei prodotti fitosanitari	Art. 10 comma 1	A decorrere dal 26/11/15 [...] al momento della vendita deve essere presente almeno una persona, titolare o dipendente, in possesso del relativo certificato di abilitazione [...] il distributore ha l'obbligo di accertare la validità del certificato di abilitazione di cui all'articolo 9 e l'identità dell'acquirente e di registrare i prodotti venduti con il riferimento al numero o codice di abilitazione.	Distributori e utilizzatori professionali (agricoltori e contoterzisti)	
26/11/15	Divieto di vendita ad utilizzatori non professionali di prodotti fitosanitari che non recano in etichetta la specifica dicitura "prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali"	Art. 10 comma 5	Decorso il termine di due anni successivi all'adozione delle disposizioni di cui al comma 4, è vietata la vendita agli utilizzatori non professionali di prodotti fitosanitari che non recano in etichetta la specifica dicitura "prodotto fitosanitario destinato agli utilizzatori non professionali".	Ministero della Salute, Mipaaf, Mattm	
26/11/16	Controllo funzionale delle attrezzature	Art. 12 comma 2	Tutte le attrezzature, impiegate per uso professionale, vanno sottoposte almeno una volta al controllo funzionale entro il 26/11/16.	Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano + <b>utilizzatori professionali (agricoltori e contoterzisti)</b>	ogni 5 anni fino al 2020 ogni 3 anni dal 2021



# Commercio Elettronico

## Credito d'imposta per l'avvio e lo sviluppo del commercio elettronico di prodotti agricoli

### Circolare del Mipaaf n. 67351/2015

Le modalità di presentazione delle domande ai fini dell'accesso alle agevolazioni connesse alle spese sostenute per l'ampliamento di infrastrutture informatiche, esclusivamente finalizzate all'avvio e allo sviluppo del commercio elettronico di prodotti agricoli, introdotto dall'art. 3, c. 1 del D.L. n. 91/2014, c.d. decreto Campolibero, e disciplinato dal D.M. n. 273 del 13.01.2015, di attuazione del suddetto decreto.

Si precisa che i decreti interministeriali del Mipaaf, di concerto con Mise e Mef, relativi al credito d'imposta per l'e-commerce di prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura e per le nuove reti d'impresa di produzione alimentare, sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale lo scorso 27.02.2015, nell'ambito dell'attuazione del D.L. 91/2014, che prevede la concessione di un credito d'imposta del 40% per investimenti fino 50.000 euro, per l'avvio e lo sviluppo dell'e-commerce, e fino a 400.000 euro per gli investimenti compresi per la costituzione delle reti d'impresa e per l'innovazione.

Si comunica che sono ammesse all'agevolazione le imprese, **titolari di reddito di impresa o di reddito agrario** (cfr. art. 2, D.M. 273 del 13.01.2015) anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, che producono prodotti agricoli, della pesca e

dell'acquacoltura, di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché le piccole e medie imprese, come definite dal Regolamento UE n. 651/2014, che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma di cooperativa o riunite in consorzi.

Le **spese ammesse all'agevolazione** (cfr. art. 3, D.M. 273 del 13.01.2015) sono quelle sostenute per dotazioni tecnologiche, software, progettazione e implementazione e sviluppo database e sistemi di sicurezza (pagate esclusivamente attraverso SEPA Credit Transfer), regolarmente fatturate e quietanzate al massimo fino al loro valore di mercato, **realizzate, per il primo periodo di imposta, dal 14.03.2015 al 31.12.2015, mentre per i periodi di imposta successivi rilevano le spese sostenute nel corso dell'intero anno precedente a quello di presentazione della domanda. Non sono agevolabili, a differenza di quanto previsto nel D.L. 91/2014, gli investimenti realizzati nel 2014.**

Il contributo opera sotto forma di credito d'imposta fino al 40% dei costi sostenuti, per ciascuno dei periodi d'imposta agevolabili, in funzione dell'attività prevalente effettivamente svolta e dichiarata ai fini IVA e delle dimensioni

dell'impresa. L'importo del credito d'imposta riconosciuto dopo il controllo di ammissibilità, utilizzabile solo in compensazione, viene indicato dall'impresa nella dichiarazione dei redditi. Il modello F24 deve essere presentato tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Nel caso in cui l'ammontare dei crediti d'imposta, complessivamente spettanti alle imprese per un determinato anno, risulti superiore alle somme stanziare, il credito di imposta da riconoscere a ciascuna impresa è ridotto proporzionalmente in base al rapporto tra l'ammontare dei fondi stanziati e l'importo complessivo del credito spettante.

**L'istanza per la concessione delle agevolazioni è presentabile dal 20 al 28 febbraio 2016 dell'anno successivo a quello in cui le spese sono state sostenute.** Il decreto di concessione sarà pubblicato sul sito del Mipaaf. La domanda va sottoscritta dal titolare, dal legale rappresentante o dal procuratore speciale dell'impresa, e inviata tramite l'indirizzo pec saq3@pec.politicheagricole.gov.it.

Si rinvia al sito del Mipaaf per la relativa modulistica:

<https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9305>

# Mediazione obbligatoria per le controversie tributarie



La Mediazione obbligatoria, per tutte le controversie di valore non superiore a 20mila euro, diventa obbligatoria e non più solo per gli atti emessi dall'Agenzia delle Entrate.

A prevederlo è lo schema di decreto legislativo di riforma del contenzioso tributario, passaggio fondamentale della Delega Fiscale, licenziato dal Governo e in attesa del via libera delle Commissioni parlamentari.

Le novità introdotte, se confermate, promettono di riscrivere completamente la dinamica delle cause contro il Fisco.

Oltre ai giudizi contro l'Agenzia delle Entrate, l'obbligo di mediazione

preventiva viene esteso agli atti emessi dalle tutte le amministrazioni finanziarie.

Dunque, prima di impugnare una cartella esattoriale emessa da Equitalia, un fermo auto o un'ipoteca non sarà possibile andare direttamente in tribunale ma bisognerà passare per una fase preliminare conciliativa, a patto che la controversia sia di valore non superiore a 20.000 euro. Questo significa che si deve prima notificare alla controparte l'atto di reclamo-mediazione allegando il ricorso che si intende depositare dal giudice poi, trascorsi 90 giorni e in caso di mancato accoglimento o mancata conclusione della mediazione, il contribuente può procedere per le vie legali.

## Accordo di mediazione

Nella fase della mediazione, il contribuente può farsi rappresentare da un difensore abilitato. In caso di accordo, l'atto conterrà l'indicazione specifica degli importi risultanti dalla mediazione (tributi, interessi, sanzioni) e le modalità di versamento degli stessi. Per quanto riguarda le sanzioni è prevista una riduzione pari al 40% dell'importo irrogabile in base all'ammontare dei tributi rideterminati.

## Altre novità

- possibilità di richiedere la sospensione della sentenza avversa in primo grado, sia per il contribuente che per l'Amministrazione finanziaria;
- possibilità di richiedere la sospensione delle cartelle Equitalia o un accertamento esecutivo dell'Agenzia delle Entrate, in attesa della decisione del giudice sul ricorso, a patto di dimostrare il danno grave e irreparabile conseguente all'eventuale pagamento.



# Salute e sicurezza sul lavoro

D.lgs 149/15 e D.Lgs 151/15

(2° e 4° decreto attuativo del Jobs Act).



In riferimento alla pubblicazione del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 recante “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico dei cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della Legge 10 dicembre 2014, n. 183” (S.O. n. 53 della G.U. n. 221 del 23 settembre 2015), e facendo seguito alla circolare dell’Area Sindacale n. 15158 del 12 ottobre 2015, si ritiene utile fornire alcuni ulteriori approfondimenti.

Si ricorda che la Legge 183/2014 (Jobs Act) ha previsto all’articolo 1, comma 5 una delega al Governo per adottare uno o più provvedimenti per introdurre semplificazioni e razionalizzazioni delle procedure anche con riferimento alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il provvedimento, in vigore dal 24 settembre 2015, riserva ai temi della Salute e Sicurezza:

- il Capo III “Razionalizzazione

semplificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro” con i due articoli 20 e 21;

- il Capo IV “Revisione del Regime delle Sanzioni” con l’articolo 22 comma 4;
- il Capo I del Titolo II recante “Disposizioni in materia di rapporto di lavoro” con l’articolo 23.

**Di seguito una sintesi delle principali novità che possono essere di maggiore interesse per il settore agricolo.**

<b>Articolo 20 - Modificazioni al decreto legislativo 81/2008</b>	
<b>Modifiche all'art 3</b>	<p>Viene chiarito il campo di applicazione del D.Lgs 81/2008 per quanto riguarda i lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio (<b>voucher</b>).</p> <p>In particolare, si prevede che le disposizioni del D.lgs 81/2008 e <b>le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista</b>. Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all'articolo 21 (ovvero si ha l'obbligo di utilizzare attrezzature conformi, munirsi di tessera di riconoscimento e di dispositivi di protezione individuale; è facoltà invece beneficiare della sorveglianza sanitaria e di partecipare ai corsi di formazione).</p> <p>Sono comunque <b>esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e delle altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori i piccoli lavori domestici</b> a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.</p>
<b>Modifiche all'art 5</b>	<p>Viene rivista la composizione del Comitato ex art 5 (Comitato di indirizzo e vigilanza Ministero - Regioni).</p> <p>In merito alla nuova composizione del <b>Comitato ex art 5</b>, si nota che vi è la volontà del Legislatore di elevare il comitato ad un ruolo più politico e meno tecnico. La nuova composizione, infatti, vede al posto dell'indicazione generica di "rappresentanti" delle varie Amministrazioni coinvolte, la presenza dei Direttori Generali del Ministero del lavoro della Salute, del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Ministero dei Trasporti, nonché del Coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle regioni e di 4 rappresentanti delle regioni e province autonome.</p> <p>Si ricorda che il Comitato ex art 5 ha il compito di stabilire le linee comuni di intervento sulla salute e sicurezza, individuare gli obiettivi di miglioramento, programmare nei settori ritenuti prioritari le azioni di vigilanza, garantire lo scambio di informazioni fra amministrazioni per un coordinamento normativo, ecc.</p>
<b>Modifiche all'art 6</b>	<p>In merito alla nuova composizione della <b>Commissione Consultiva</b>, si evidenzia una riduzione della rappresentanza datoriale e sindacale (da 10 a 6) e delle regioni (da 10 a 6), a fronte dell'inserimento di altri soggetti portatori di interessi particolari (es. ANMIL, esperti medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale).</p> <p>Ciò a discapito del tripartitismo che fino ad ora aveva contraddistinto questo organismo e i suoi lavori.</p> <p>Entro il 23 novembre 2015 (60 gg dall'entrata in vigore) verrà emanato un decreto per individuare le modalità ed i termini per la designazione e l'individuazione dei componenti sindacali, datoriali, delle regioni e degli esperti in medicina del lavoro.</p> <p>Inoltre, fra i compiti spettanti la Commissione viene inserito al comma 8 di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• monitorare l'applicazione delle procedure standardizzate al fine di una eventuale rielaborazione (lettera f);</li> <li>• elaborare i criteri di qualificazione delle imprese (non solo di discuterne) delle imprese e dei lavoratori autonomi ai sensi dell'articolo 27 (lettera g);</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• monitorare e rielaborare i modelli di organizzazione e gestione aziendale (lettera m);</li> <li>• monitorare le indicazioni relative allo stress lavoro correlato (lettera m-quater).</li> </ul>
<b>Modifiche All'art 12</b>	<p>Con riferimento agli <b>Interpelli</b> per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, la modifica prevede l'allargamento anche alle regioni e alle province autonome della possibilità di presentare interpelli.</p> <p>Gli interpelli sono la risposta a quesiti di ordine generale sull'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Le indicazioni fornite dagli interpelli costituiscono criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio della vigilanza. Si ricorda che gli interpelli possono essere presentati anche dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.</p>
<b>Modifiche all'art 28</b>	<b>In tema di valutazione dei rischi</b> , viene inserita la previsione che l'INAIL, in collaborazione con le ASL, renda disponibili al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio ai fini della valutazione dei rischi.
<b>Modifiche all'art 29</b>	<b>In tema di valutazione dei rischi</b> , il comma 6-quater, relativo alle disposizioni da tenere nelle more dell'emanazione del decreto di cui al comma 6-ter (cd "decreto basso rischio"), viene sostituito con la previsione di un decreto per individuare gli strumenti di supporto per la valutazione dei rischi, tra cui lo strumento di valutazione dei rischi informatizzato secondo il prototipo europea OIRA (Online Interactive Risk Assessment).
<b>Modifiche all'art 34</b>	<p>Per quanto riguarda la norma sullo <b>svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dei rischi</b>, viene eliminato il comma 1-bis, che limitava alle imprese fino a 5 lavoratori la possibilità per il datore di lavoro di poter svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, prevenzione incendi e evacuazione, in caso di affidamento, interno o esterno, dell'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione.</p> <p>Si ricorda che per <i>le aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori</i> è consentito lo svolgimento diretto dei compiti ex art 34 (RSPP, primo soccorso, prevenzione incendi, evacuazione) in quanto tali attività sono inserite nell'allegato II al comma 1 dell'art 34: norme non modificate dal provvedimento.</p>
<b>Modifiche all'art 55</b>	<b>In tema di sanzioni</b> , si inaspriscono quelle relative alla sorveglianza sanitaria, alla formazione generale e specifica dei lavoratori, dirigenti e per la formazione legata alla prevenzione incendi e alle emergenze. In particolare gli importi delle sanzioni per le imprese da 6 a 10 vengono raddoppiate, per le imprese con più di 11 lavoratori sono triplicate.
<b>Modifiche all'art 69</b>	<b>In tema di attrezzature di lavoro, nella definizione di "operatore" viene inserito, oltre il lavoratore che ne fa uso, anche il datore di lavoro che lo utilizza. Per cui si segnala che nei casi in cui le specifiche normative richiamano la definizione di operatore, come nel caso del patentino per i trattori, le disposizioni relative potrebbero applicarsi anche al datore di lavoro (si sta procedendo ad approfondire la questione).</b>
<b>Modifiche</b>	<b>In tema di valutazione del rischio rumore</b> , viene modificato il comma 5 bis e viene



<b>all'art 190</b>	inserita la possibilità di stimare in fase preventiva l'emissione sonora attraverso banche dati sul rumore approvate dalla commissione consultiva, riportando la fonte documentale di cui si è fatto riferimento (prima si parlava di studi e misurazioni).
<b>Modifiche all'art 14</b>	<p><b>In tema di contrasto al lavoro irregolare</b>, il Capo IV del D.lgs 151/2015 interviene modificando l'articolo 14 del decreto legislativo 81/2008, prevedendo nuove condizioni per procedere alla revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, fermo restando le altre condizioni già previsto dall'articolo.</p> <p>Si tratta del pagamento di una somma pari al 25% della somma aggiuntiva dovuta, mentre l'importo residuo – maggiorato del 5% - deve essere versato entro 6 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca. In caso di mancato versamento dell'importo residuo entro il termine, il provvedimento di accoglimento dell'istanza costituisce titolo esecutivo per l'importo non versato.</p>
<b>Articolo 21 – Semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali</b>	
	<p>L'articolo interviene con modifiche al TU per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (DPR 1124/1965) in merito alle procedure di denuncia degli infortuni.</p> <p><b>Conseguentemente, a far data dal 23 dicembre 2015 (90 gg dopo entrata in vigore della legge) viene abolito l'obbligo di tenuta del registro infortuni. Al fine di coordinare le nuove disposizioni con il d.lgs. 81/08 viene anche modificato il comma 6 dell'art. 53 dello stesso decreto.</b></p>

Come già anticipato nelle precedenti circolari confederali, il Decreto Legislativo 149/2015 recante “Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014 n. 183. (SO n. 53, GU n 221 del 23/9/2015)”, ha istituito un'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata “Ispettorato Nazionale del Lavoro” che integra i servizi del Ministero del lavoro, dell'INPS e di INAIL.

Fra i compiti assegnati all'Ispettorato di più attinenza con la sicurezza nei luoghi di lavoro vi è:

- l'emanazione di circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria;
- la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché

sulla legislazione sociale ivi compresa la vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nei limiti delle competenze già attribuite dal D.lgs 81/2008.

Su quest'ultimo aspetto si ricorda che il decreto Legislativo 81/2008 con l'articolo 13 stabilisce che la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

Il personale del Ministero del Lavoro esercita l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in attività quali le costruzioni, i lavori subacquei, nonché ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente

elevati, oltre a quanto previsto dall'art. 14 del d.lgs. 81/08 sul lavoro irregolare.

La vigilanza in materia di salute e sicurezza è esercitata nel rispetto del coordinamento previsto con il Comitato ex art 5 e con i comitati regionali di coordinamento, secondo i seguenti documenti di riferimento:

- Indicazioni ai Comitati regionali di coordinamento per la programmazione (intesa in Conferenza Stato Regioni dello scorso 20 febbraio 2014);
- Piano nazionale prevenzione agricoltura e selvicoltura.

In attesa di comunicare eventuali ulteriori informazioni sull'argomento, si porgono cordiali saluti.

*Donato Rotundo*